



NUCLEO DI COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI  
Ufficio salute e sicurezza sul lavoro  
AREA RISORSE UMANE  
Ufficio personale tecnico e amministrativo

CIRCOLARE N. 3 del 28 gennaio 2022

A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE  
DELL'ATENEO

e, p.c. Alle OO.SS. ed R.S.U. di Ateneo

SEDE

**OGGETTO:** Obbligo Vaccinale per il personale dell'Università

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito a quanto già comunicato con mail del 10/01/2022, si ricorda che con l'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore"* è stato introdotto l'obbligo vaccinale, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, per il "personale delle università".

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con nota prot. n. 1191 del 26/01/2022, ha precisato che il "personale dell'università" da considerarsi soggetto all'obbligo vaccinale (e al quale applicare le conseguenze in caso di mancato adempimento) è il personale strutturato, docente e non docente, legato all'Ateneo con un rapporto a tempo indeterminato o determinato, di tipo subordinato.

Nella suddetta nota si ricorda che come previsto dall'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2". In tal caso, il personale interessato, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, può anche essere adibito a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione. A tal riguardo, si fa presente che il Ministero della Salute con circolare prot. n. 5125 del 25/01/2022 ha previsto che la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 già emesse e di nuova emissione è prorogata sino al 28 febbraio 2022.

Nell'ambito del quadro normativo sopra ricordato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa indipendentemente dalle sue modalità di svolgimento con la conseguenza che l'obbligo deve essere osservato anche dal personale universitario che non svolge la prestazione in presenza.

Ferma restando l'applicazione delle diverse e più generali misure connesse all'estensione dell'obbligo vaccinale in base all'età anagrafica previste dall'art. 1 del citato D.L. n. 7 gennaio 2022, n. 1, il personale non



strutturato degli atenei (per tale intendendosi, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: i docenti a contratto, gli assegnisti e i borsisti di ricerca, i tirocinanti, i titolari di contratto di collaborazione per didattica e ricerca, i collaboratori coordinati e continuativi, il personale degli Enti di ricerca che operano nelle università attraverso convenzioni) e il personale delle ditte esterne rispetto all'università, restano, invece, soggetti all'obbligo di possesso della certificazione verde, conformemente alle indicazioni fornite in precedenza.

Si fa altresì presente che l'Università, per espressa disposizione di legge, procederà alla verifica dell'obbligo vaccinale secondo le prescrizioni di cui all'articolo 4-ter, comma 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44. A tal fine, è stata predisposta l'allegata informativa, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. Si precisa, infine, che per l'accesso alle sedi dell'Università il personale incaricato, con il D.R. n. 462 del 19/10/2021 nonché con le note del Direttore Generale di cui al prot. n. 28908 e n. 28910 del 12/11/2021, continuerà ad effettuare i controlli sul possesso del green pass così come risulta disciplinato dalla vigente normativa.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare, tra l'altro, il sito del MUR al seguente indirizzo <https://www.mur.gov.it/it/news/sabato-08012022/obbligo-vaccinale-il-personale-di-universita-e-afam-dal-1deg-febbraio>.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Prof. Salvatore Cimini

## **VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ**

### **Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Università degli Studi di Teramo.

#### **1. Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Teramo, via Balzarini, 1, 64100 Teramo.

#### **2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)**

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile via E-mail all'indirizzo [rpd@unite.it](mailto:rpd@unite.it) e mediante raccomandata A/R all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo – Ufficio GDPR, Via Balzarini 1, 64100 – Teramo.

#### **3. Finalità e base giuridica del trattamento**

Tutti i dati di natura personale raccolti, saranno trattati sulla base di disposizioni europee, norme legislative e regolamentari, per l'espletamento delle attività istituzionali relative alle procedure per la prevenzione dal contagio COVID 19, inclusi tutti gli eventuali procedimenti amministrativi, contabili e giurisdizionali connessi ed in particolare per la verifica dell'obbligo vaccinale.

In particolare per la base giuridica si fa esplicito riferimento all'**art. 6 lettere c) ed e) del GDPR**.

Le principali norme di legge alle quali riferirsi sono: il D.L. n. 44/2021 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021; il D.L. 52/2021 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021; il D.L. n. 1/2022 che con l'art. 2, comma 1, ha:

- inserito all'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, il comma 1-bis, che prevede che dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale delle università;
- modificato i successivi commi 2 e 3 del medesimo art. 4-ter prevedendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1-bis e che i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1-bis verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

#### **4. Modalità di trattamento**

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti indicati al punto precedente ed in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la sicurezza degli stessi ad opera del personale dell'Università di Teramo che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l'interconnessione tra il servizio INPS GreenPass 50+ e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la banca dati del Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l'informazione sullo stato vaccinale ed eventuali variazioni dello stesso.

Il processo di verifica automatizzata consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

#### **5. Destinatari dei dati**

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici unicamente in forza di disposizioni comunitarie, norme di legge o di regolamento, per il raggiungimento delle finalità sopra elencate al punto 3. In particolare, potranno essere comunicati:



- alla Asl di Teramo;
- al Medico competente dell'Università degli Studi di Teramo.

## **6. Trasferimento dei dati personali**

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

## **7. Periodo di conservazione dei dati**

I dati personali saranno raccolti nei soli casi di riscontro negativo della verifica sulla certificazione richiesta ("obbligo vaccinale").

I dati relativi allo stato vaccinale restituiti dal servizio INPS GreenPass 50+ sono conservati nel Sistema informativo, esclusivamente per motivi tecnici, per il tempo strettamente necessario per erogare il servizio di verifica:

- 24 ore per i dati relativi allo stato vaccinale e
- 72 ore per quelli relativi al cambiamento di stato vaccinale (per gestire la copertura dei giorni non lavorativi e festivi).

I dati raccolti in caso di verifica negativa o quelli relativi alla dimostrazione delle attività di controllo non direttamente connessi agli interessati saranno conservati fino alla fine dello stato di emergenza o alla conclusione di eventuali altri procedimenti connessi ai dati di contagio o ai provvedimenti di legge da adottare.

La conservazione per un periodo superiore potrà essere effettuata in caso di richiesta da parte della Pubblica Autorità e nel caso in cui ciò si renda necessario per l'esercizio di un diritto di difesa o dell'adempimento di un obbligo del titolare del trattamento.

L'acquisizione dei dati personali è comunque limitata alla durata dello stato di emergenza per epidemia COVID-19, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020).

## **8. Categorie particolari di dati personali**

Non sono oggetto di trattamento le "categorie particolari di dati personali", ad esclusione di quelli relativi allo stato vaccinale, in quanto i dati trattati sono limitati alla sua identificazione e alle sole informazioni ritenute necessarie, pertinenti e non eccedenti per attestare il possesso dei requisiti relativi all'obbligo vaccinale, ai fini di adempiere a specifici obblighi normativi collegati all'attuale stato di emergenza relativo al Covid-19.

## **9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione**

L'Università di Teramo non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

## **10. Diritti dell'interessato**

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di Interessati, possono in qualunque momento esercitare:

- il diritto di accesso ai dati;
- il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato inoltre, ai sensi dell'art.7, comma 3, del Reg. UE 679/2016, ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

## **11. Esercizio dei diritti dell'interessato**



Per l'esercizio dei diritti, di cui punto 10, relativi alla presente procedura l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati presso l'Università degli Studi di Teramo contattabile all'indirizzo mail [rp@unite.it](mailto:rp@unite.it) oppure inviando una Raccomandata A/R all'indirizzo Università degli Studi di Teramo, - Ufficio GDPR - Via Balzarini, 1 - 64100 Teramo.

## **12. Diritto di Reclamo**

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.